



Arca Vita S.p.A.

# Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio

## “ISI FRIEND FUTURE”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa
- 2) Condizioni di Assicurazione
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali
- 4) Glossario
- 5) Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



ARCA VITA

ARCA VITA S.P.A. - SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA SAN MARCO, 48 - 37138 VERONA - TEL. 045 8182111 - FAX 045 8102034 - CAP. SOC. € 144.000.000,00 INT. VERS. P.IVA - C.F. - ISCR. REG. IMPR. VR N. 01947090237 - AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON D.M. 09/11/89 N. 18331, G .U. 28/11/1989 SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZ. I AL N. 1.00082 E FACENTE PARTE DEL GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 046 [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

Unipol  
GRUPPO



Arca Vita S.p.A.

# “ISI FRIEND FUTURE”

**Nota Informativa**



# NOTA INFORMATIVA

del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio "ISI FRIEND FUTURE"

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A..

Essa ha sede legale e direzione generale in via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0458182111; sito internet: [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it); indirizzo di posta elettronica [informa@arcassicura.com](mailto:informa@arcassicura.com).

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G.U. 28/11/1989) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'impresa ammonta ad € 208.902.237,00. Il capitale sociale ammonta ad € 90.000.000,00 mentre il totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 122.254.107,00. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione vita e calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 1,67.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'assicurazione prestata con il contratto "ISI FRIEND FUTURE" può avere una durata compresa tra 5 e 20 anni dalla data di decorrenza, a scelta del contraente che la indica nella proposta entro i seguenti limiti: l'assicurato deve essere persona di età assicurativa compresa tra i 18 e i 55 anni alla data di decorrenza e non superiore ai 65 anni alla scadenza della durata dell'assicurazione.

**L'assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stata pagata la prima rata di premio.**

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- **PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO:** è dovuta qualora l'assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato in unica soluzione. Nel caso in cui la premorienza sia dovuta a cause accidentali la prestazione consiste nel pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato. Qualora la premorienza sia invece dovuta ad infortunio derivante dalla circolazione stradale la prestazione consiste nel pagamento di un importo pari al triplo del capitale assicurato. Si rinvia all'Art.9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**AVVERTENZA: in alcuni casi, dettagliatamente descritti all'Art.10 delle condizioni di assicurazione, la garanzia assicurativa in caso di morte non sussiste.**

Il capitale assicurato per la prestazione in caso di premorienza potrà essere uguale, in alternativa, a € 10.000,00 o € 25.000,00 o € 50.000,00. **In caso di premorienza per infortunio o per incidente stradale, l'importo massimo liquidabile sarà in ogni caso € 100.000,00.**

**Il contraente dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico ed alla sottoscrizione delle clausole anamnestiche.**

#### **4. Premi**

Il contratto "ISI FRIEND FUTURE" è a premio annuo: esso obbliga il contraente al pagamento di premi annui anticipati di importo costante, dovuti per l'intera durata contrattuale, ma non oltre il decesso dell'assicurato. Il premio dovuto viene determinato in base all'età e al sesso dell'assicurato; alla durata contrattuale; alla tipologia di copertura.

Il pagamento dei premi annui potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- Bonifico bancario effettuato dal contraente al soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Compagnia;
- Assegno bancario/circolare emesso dal contraente ed intestato ad Arca Vita S.p.A.;
- Assegno bancario/circolare emesso dal contraente ed intestato al soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Compagnia;
- Carta di credito/Bancomat con accredito su c/c intestato al soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Compagnia.

Si rinvia all'Art. 8 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il contratto "ISI FRIEND FUTURE" non prevede partecipazione agli utili.

## **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

### **6. Costi**

#### **6.1 costi gravanti direttamente sul contraente**

##### **6.1.1. Costi gravanti sul premio.**

<b>Spese di emissione del contratto Costo che viene trattenuto dal premio iniziale</b>	<b>€15,00</b>
<b>Spese di incasso Costo che viene trattenuto sulle annualità di premio successive alla prima</b>	<b>€15,00</b>

**Caricamento sui premi**  
Sui premi versati, la Compagnia trattiene, a titolo di caricamento, un costo totale, ottenuto come somma delle seguenti componenti:

<b>Costo espresso in percentuale del premio netto</b>	<b>Costo espresso in percentuale del capitale assicurato</b>
<b>16,00%</b>	<b>0,015%</b>

\*\*\*

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 14,76% del totale dei costi di prodotto.

### **7. Sconti**

Non sono previsti sconti.

### **8. Regime fiscale**

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, sono attualmente detraibili dall'imposta dovuta dal contraente ai fini

IRE nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di € 1.291,14. Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRE e da imposte di successione. Le somme corrisposte in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato sono esenti da IRE.

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono nè pignorabili nè sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **9. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rimanda all'Art.3, all'Art.4 ed all'Art.5 delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

### **10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi**

Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

**AVVERTENZA: il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la sospensione delle garanzie assicurative e determina lo scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati.**

Si rimanda all'Art.12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **11. Riscatto e riduzione**

Il contratto "ISI FRIEND FUTURE" non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.

### **12. Revoca della proposta**

**Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.**

**La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente).**

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca.

### **13. Diritto di recesso**

**Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.**

**La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dal contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici del contraente).**

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagato entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

### **14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'Art.15 delle condizioni di polizza.

**Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'Art.15 delle condizioni generali di polizza. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

In base a quanto disposto dalla legge n.266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto alla prestazione deve essere esercitato entro e non oltre 2 anni dalla data in cui il diritto sorge e risulti esercitabile; decorso tale termine, la prestazione andrà liquidata a favore del Fondo Polizze Dormienti istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze.

#### **15. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **16. Lingua**

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

#### **17. Reclami**

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Vita S.p.A., Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: [reclami@arcassicura.com](mailto:reclami@arcassicura.com)).

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### **18. Comunicazioni del Contraente alla società**

Il contraente, in base all'art. 1926 c.c., dovrà comunicare alla Società eventuali cambiamenti di professione dell'assicurato intervenuti in corso di contratto.

#### **19. Conflitto di interessi**

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del contratto di assicurazione "ISI FRIEND FUTURE" Arca Vita S.p.A. non ha individuato particolari situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza di un eventuale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

\* \* \*

**Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.**

**Il rappresentante legale  
Dott. Marco Casu**





Arca Vita S.p.A.

# “ISI FRIEND FUTURE”

## Condizioni di Assicurazione



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio "ISI FRIEND FUTURE"

### Art. 1– Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

1.1. "ISI FRIEND FUTURE" è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati, nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato descritto al successivo art.9. A fronte di tale prestazione il contraente versa un premio annuo costante per tutta la durata dell'assicurazione.

1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La nota informativa relativa al contratto è un documento di natura meramente illustrativa dell'operazione assicurativa, e non costituisce parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale resta estranea.

1.3. Il glossario forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

1.4. Nell'ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell'accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

### Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata.

2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del pagamento dei premi annui, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell'assicurato qualora quest'ultimo deceda prima della detta scadenza.

2.2. L'assicurazione è conclusa sulla vita dell'assicurato, coincidente obbligatoriamente con il contraente.

2.3. **L'assicurazione viene assunta con le limitazioni riportate ai successivi art.10 e art.11.**

2.4. L'assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 55 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia e non superiore ai 65 anni alla scadenza della durata dell'assicurazione e, inoltre, per una durata compresa tra 5 e 20 anni dalla detta data di decorrenza.

### Art. 3– Valutazione del rischio.

3.1. Ai fini della corretta assunzione del rischio da parte della Compagnia è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante le informazioni contenute nella clausola anamnestica, che l'assicurato stesso deve sottoscrivere. La Compagnia, un volta esaminati i documenti richiesti, si riserva di accettare la proposta senza riserve o di rifiutare la proposta.

### Art. 4 – Conclusione del contratto.

4.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del contraente indicato nella proposta.

### Art. 5– Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

5.1. **Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.**

5.2. Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest'ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrisposta a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.

5.3. **Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere**

**in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).**

**5.4.** Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 5.3, è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 15,00, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.

**5.5.** Nei casi di cui ai precedenti commi, 5.2 e 5.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato dal contraente e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

#### **Art. 6 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.**

**6.1.** La durata dell'assicurazione è quella indicata dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.

**6.2.** La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il contraente abbia pagato la prima rata di premio alla Compagnia: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente abbia pagato la prima rata di premio alla Compagnia. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il contraente abbia pagato la prima rata di premio alla Compagnia.

**6.3.** La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premiorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato pagamento dei premi; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 7– Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.**

**7.1.** Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. **In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che Arca Vita S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione delle garanzie richieste dal contraente, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Arca Vita S.p.A. stessa:**

- **quando esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:**
  - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
  - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- **quando non esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:**
  - di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
  - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Arca Vita S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

**7.2.** L'inesatta indicazione dell'età o del sesso dell'assicurato comporta in ogni caso una rettifica del capitale assicurato sulla base dei dati reali.

#### **Art. 8– Composizione e pagamento del premio.**

**8.1.** Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio annuo, così come indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia. La prima rata di premio deve essere corrisposta alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante una delle seguenti modalità:

- Bonifico bancario effettuato dal contraente al soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario

autorizzato dalla Compagnia;

- Assegno bancario/circolare emesso dal contraente ed intestato ad Arca Vita S.p.A.;
- Assegno bancario/circolare emesso dal contraente ed intestato al soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Compagnia;
- Carta di credito/Bancomat con accredito su c/c intestato al soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Compagnia.

**8.2.** Ai fini della formazione del contratto, dell'adempimento dell'obbligo di pagamento della prima rata di premio non oltre il momento della conclusione del contratto, della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, la prima rata si intende pagata alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.

**8.3.** Il premio annuo viene determinato in base all'età e al sesso dell'assicurato; alla durata contrattuale; al capitale assicurato.

**8.4. La prima annualità di premio è gravata delle spese di emissione del contratto, pari ad € 15,00.**

**8.5. Le successive annualità di premio sono gravate di un diritto per spese di incasso, pari ad € 15,00.**

#### **Art. 9– Prestazioni assicurate in caso di premorienza.**

**9.1.** La prestazione assicurabile in caso di premorienza è scelta dal contraente ed è pari, in alternativa, ad € 10.000,00, € 25.000,00 o € 50.000,00.

**9.2.** In caso di premorienza dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al capitale assicurato, come stabilito nella proposta accettata dalla Compagnia.

**9.3.** In caso di premorienza da infortunio dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, verrà corrisposta al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma così stabilita:

- il doppio del capitale assicurato, se l'assicurato decede a seguito di infortunio;
- il triplo del capitale assicurato, se l'assicurato decede a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale.

**9.4.** Ai sensi e per gli effetti della presente garanzia, per infortunio si intende l'evento che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall'assicurato per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta, esclusiva e provata, della sua premorienza e purché questa avvenga entro un anno dal giorno in cui si sono verificate le anzidette lesioni.

**9.5.** Ai sensi e per gli effetti della presente garanzia, per infortunio conseguente ad incidente stradale si intende l'evento descritto al punto precedente che abbia attinenza con il traffico della strada comunque svolto.

**9.6. In ogni caso l'importo massimo liquidabile per la prestazione assicurata in caso di premorienza da infortunio, così come definita al precedente punto 9.3., sarà pari ad € 100.000,00, indipendentemente dalla prestazione assicurata.**

#### **Art. 10– Esclusioni.**

**10.1.** Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. **In ogni caso l'assicurato deve comunque comunicare ad Arca Vita S.p.A. ogni eventuale cambiamento di professione.**

**10.2. Il rischio di decesso è coperto solamente se il sinistro avviene nel territorio dei seguenti paesi: Italia, San Marino, Vaticano. Di conseguenza non sono coperti sinistri avvenuti in paesi diversi da detti territori.**

**10.3. Ai fini della garanzia assicurativa è escluso soltanto il decesso causato da:**

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;

- sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata, se il decesso si verifica entro cinque anni dall'entrata in vigore del contratto;
- malattie ed infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell'assicurato già diagnosticati all'assicurato prima della data di decorrenza del contratto;
- attività lavorativa a contatto o nelle vicinanze di esplosivi;
- attività lavorativa che implica l'uso di armi;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni (a meno che tale uso sia prescritto per scopi terapeutici).

In tutti questi casi Arca Vita S.p.A. pagherà il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del sinistro.

#### **Art. 11 – Carenza.**

**11.1. Premesso che l'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, la presente assicurazione può essere assunta senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto, Arca Vita S.p.A corrisponderà - in luogo del capitale assicurato – solamente una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto delle spese di emissione.**

**11.2.** Arca Vita S.p.A non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione;
- c. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, intendendo per infortunio l'evento descritto al precedente Art.10.

#### **Art. 12 – Sospensione e riattivazione.**

**12.1.** Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la sospensione delle garanzie assicurative, qualunque sia il numero di rate di premio pagate sino a quel momento, per un termine massimo di 24 mesi. Il termine dei 24 mesi decorre dalla data di scadenza del pagamento. Trascorsi i 24 mesi il contratto è risolto di diritto. In tale caso la polizza si estingue ed i premi versati resteranno acquisiti da Arca Vita S.p.A., senza diritto a capitale od a valore di riscatto. Il versamento di somme parziali non costituisce in ogni caso pagamento del premio. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contraente ha comunque diritto di riattivare la copertura assicurativa pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del contraente e accettazione scritta di Arca Vita S.p.A., che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione. L'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

#### **Art. 13 – Variazioni contrattuali.**

**13.1.** Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

**13.2.** La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.

**13.3.** Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. **Il contraente, entro il**

**termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità.** Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le Parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

#### **Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni.**

**14.1.** Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.

**14.2.** La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

**14.3.** Nella designazione dei beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le quote sono uguali tra i beneficiari;
- in tutti i casi di beneficiario generico verranno presi in considerazione solo i soggetti in vita al momento dell'evento assicurato;
- in caso di premorienza del beneficiario generico o, comunque, in assenza, al momento dell'evento assicurato, di almeno un beneficiario, la prestazione verrà erogata a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

**14.4.** In ogni caso, ai sensi del Provvedimento Isvap N. 2946 del 6 dicembre 2011, l'intermediario che colloca il contratto non può in alcun modo assumere la qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni previste dal contratto stesso. Pertanto, tale tipo di designazione non potrà essere considerata valida e, laddove presente, la Compagnia la considererà come non apposta e provvederà a liquidare la prestazione a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

#### **Art. 15 – Pagamenti della Compagnia**

**15.1.** Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- originale della proposta con eventuali appendici contrattuali;
- copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun avente diritto;
- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

**15.2.** Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
  - dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza**
  - comunicazione, firmata dai beneficiari, del decesso dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento, indicante per ciascuno il relativo domicilio;
  - copia del codice fiscale di ciascun beneficiario;
  - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
  - relazione medica sulle cause del decesso;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso

in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;

- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
- assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;

**15.3.** In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:

- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché il contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che il contraente è deceduto senza lasciare testamento;
- qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
- nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.

**15.4.** Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.

**15.5.** La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l'evento assicurato.

#### **Art. 16 – Cessione, pegno o vincolo.**

**16.1.** Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.

**16.2.** Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.

**16.3.** Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

#### **Art. 17 – Tasse ed imposte**

**17.1.** Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

#### **Art. 18 – Foro competente**

**18.1.** Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

#### **Art. 19 – Lingua e legge applicabile.**

**19.1.** Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

**19.2.** Al contratto si applica la legge italiana.



Arca Vita S.p.A.

# “ISI FRIEND FUTURE”

**Informativa sulla tutela dei dati personali**



# Informativa sulla tutela dei dati personali

*Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:*

## 1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

## 2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

## 3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice ( dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

## 4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

## **5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **6) Diritti dell'interessato**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Gruppo Assicurativo Arca via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com)

## **7) Titolare e responsabili del trattamento**

Titolari del trattamento dei dati sono Arca Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A., nella persona dei rispettivi Amministratori Delegati.

Gli elenchi completi dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. e da Arca Vita S.p.A. sono consultabili sul sito internet: [www.arcassicura.com](http://www.arcassicura.com) e presso la sede delle società in Verona, Via San Marco, 48.



Arca Vita S.p.A.

# “ISI FRIEND FUTURE”

## Glossario



# GLOSSARIO

## relativo al contratto di assicurazione “ISI FRIEND FUTURE”

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del Contratto, nonché la nota informativa relativa a “ISI FRIEND FUTURE” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

**anno solare:** è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

**appendice:** è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

**Arca Vita S.p.A.:** la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

**assicurato:** è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita. Nel presente contratto l’assicurato deve coincidere con il contraente;

**beneficiario:** è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

**capitale assicurato:** è l’entità della prestazione assicurata; nel contratto di assicurazione “ISI FRIEND FUTURE” tale importo è definito nella proposta accettata dalla Compagnia e rimane costante per tutta la durata dell’assicurazione.

**carenza:** è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata, anche dal momento e dalle cause del sinistro;

**caricamento:** sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione;

**cessazione dell’assicurazione:** è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto del contratto;

**Compagnia:** è Arca Vita S.p.A.;

**conclusione (o perfezionamento) del contratto:** è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell’assicurazione, sorge l’obbligo di pagamento del premio e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio;

**condizioni contrattuali:** sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto “ISI FRIEND FUTURE”, che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest’ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio;

**condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza):** sono le condizioni generali del contratto di assicurazione “ISI FRIEND FUTURE”, delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

**contraente:** è il soggetto, coincidente con l’assicurato, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

**contratto:** è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio a premio annuo costante denominato

“ISI FRIEND FUTURE” concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

**costi:** sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;

**data di decorrenza:** il giorno come tale indicato nella proposta;

**decorrenza:** è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest’ultima, ma anche dal pagamento del premio;

**diritti:** sono costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sulle annualità di premio successive alla prima per attività amministrative di incasso;

**diritto di recedere (o recesso):** è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

**diritto di revocare (o revoca):** è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

**diritto di ripensamento:** è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

**durata contrattuale (o dell’assicurazione):** è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l’assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E’ compresa tra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell’assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);

**esclusioni:** sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole delle condizioni di assicurazione;

**età assicurativa:** è l’età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

**evento assicurato:** consiste nella premorienza prima della scadenza contrattuale, il verificarsi della quale fa sorgere il diritto all’esecuzione della prestazione assicurata;

**glossario:** è l’insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

**infortunio:** è un evento che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall’assicurato per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta, esclusiva e provata, della sua premorienza, purché questa avvenga entro un anno dal giorno in cui si sono verificate le anzidette lesioni;

**ISVAP:** è l’acronimo di “Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Roma, via del Quirinale 21;

**liquidazione:** è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

**nota informativa:** è il documento, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all’operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

**parti:** il contraente e la Compagnia;

**polizza:** è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

**premio (o premio lordo):** è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione o di incasso, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravino sullo stesso o sul contratto;

**premio di tariffa (o premio netto):** è la somma del premio puro e dei caricamenti;

**premio puro:** è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell'assicurazione ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato;

**premio annuo (o annualità di premio):** è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere agli anniversari di contratto alla Compagnia;

**premorienza:** è il decesso dell'assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;

**prestazione assicurata:** è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi degli eventi assicurati;

**prestazione assicurata in caso di premorienza:** è la prestazione assicurata dovuta nel caso di premorienza;

**prestazione assicurata in caso di sopravvivenza:** è la prestazione assicurata dovuta nel caso in cui alla scadenza l'assicurato sia ancora in vita; poiché il contratto "ISI FRIEND FUTURE" è una assicurazione di puro rischio non è prevista alcuna prestazione in caso di sopravvivenza;

**prestazione forma base:** nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale assicurato per la garanzia principale del contratto;

**proposta:** è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

**questionario sanitario (o anamnestico):** è un modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione;

**riattivazione:** facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi;

**ricorrenza annuale:** l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;

**riserva matematica:** è una riserva tecnica consistente nell'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;

**scadenza:** è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l'assicurazione e la Compagnia non sopporta più i rischi assicurati, salva l'anticipata cessazione dell'assicurazione;

**sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;

**spese di emissione:** sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a 15,00 €.

Conv.	Agenzia/Subage	Collocatore	Numero Prop.
-------	----------------	-------------	--------------

**CONTRAENTE**

Società/Cognome e nome	Codice fiscale	
Comune di nascita	Data di nascita	Sesso
Professione	Sottogruppo	Ramo attività
Indirizzo	Provincia	C.A.P.
Comune	Cab Comune	Cod. Paese

**ASSICURATO (se diverso dal Contraente)**

Cognome e nome	Codice fiscale	Sesso
Comune di nascita	Data di nascita	Professione
Indirizzo	Comune	Provincia

**DATI IDENTIFICATIVI (del Contraente persona fisica o del legale rappresentante del Contraente)**

Cognome e nome	Codice fiscale	
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita
Indirizzo		
Documento di riconoscimento n.	Tipo documento	
Ente emittente	Data di emissione	

**BENEFICIARI**

In caso di Vita:	
In caso di Morte:	Data di nascita

**VERSAMENTI in EURO**

Premio di cui spese di emissione	di	Pagabile in rate	
Premio netto per la garanzia base	interessi di frazionamento	Premio netto per la garanzia complementare	Garanzie Complementari
Caricamento:	% del premio netto per la garanzia base		
Premio aggiuntivo di		alla polizza n.	
Caricamento:		diritti	premio aggiuntivo netto
		% del premio aggiuntivo netto	

**DURATA E PRESTAZIONI**

Decorrenza:	Durata anni:	Età a scadenza:	Scadenza:
Prestazione forma base:		Prestazione forma aggiuntiva:	

**PAGAMENTI**

Il pagamento dei premi deve avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente (ex art. 47.3 Reg. ISVAP n. 5).

**Attenzione:** nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente in qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla compagnia è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta.

Luogo e data:

**Il Contraente**

**L'Assicurato** (se diverso dal Contraente)  
per consenso alla conclusione del contratto sulla propria vita

L'ASSICURATO DICHIARA DI AVER COMPRESO IL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE, REDATTA IN LINGUA ITALIANA E DALLO STESSO SOTTOSCRITTA, IL CU TESTO E' DISPONIBILE A RICHIESTA NELLE SEGUENTI LINGUE: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, RUMENO, UCRAINO. FIRMA DELL'ASSICURATO .....

Modulo di proposta ISI FRIEND FUTURE

aggiornato alla data del 02.04.2012  
pagina 1 di 3

Conv.	Filiale/Agenzia	Collocatore	Numero Prop.
-------	-----------------	-------------	--------------

**REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO**

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

L'importo che Arca Vita S.p.A. rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca o di recesso, è indicato nell'art. "Diritto di ripensamento - decadenza - momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso" delle condizioni di assicurazione.

Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della seguente proposta, il Fascicolo informativo relativo al contratto, l'informativa precontrattuale e di averne preso visione.

Luogo e data:

Il Contraente

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI**

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso:

- al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili;

- al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea;

che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resami da Arca Vita S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali.

Prendo atto che senza il presente consenso, Arca Vita S.p.A. non potrà fornirmi in tutto o in parte i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data:

Il Contraente



L'Assicurato

(se diverso dal Contraente)



Inoltre,

al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di Arca Vita S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela.

Sono consapevole che il consenso è del tutto facoltativo.

Luogo e data:

Il Contraente



L'Assicurato

(se diverso dal Contraente)



Modulo di proposta ISI FRIEND FUTURE

aggiornato alla data del 02.04.2012

pagina 2 di 3



Conv.	Agenzia/Subage	Collocatore	Numero Prop.
-------	----------------	-------------	--------------

A] LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE;  
 B] PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, IL SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA A] DEVE VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;  
 C] ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL'IMPRESA, L'ASSICURATO PUO' CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.

AI FINI DEGLI ARTT.1341-1342 C.C., APPROVO SPECIFICAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI "ISI FRIEND FUTURE": 2[OGGETTO.LIMITI DI ETA'E DURATA]; 3[VALUTAZIONE DEL RISCHIO]; 5[DIRITTO DI RIPENSAMENTO-DECADENZA-MOMENTO IN CUI IL CONTRAENTE E'INFORMATO CHE IL CONTRATTO E'CONCLUSO]; 6[DURATA,DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE]; 7[DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO]; 8[COMPOSIZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO]; 11[ESCLUSIONI]; 12[CARENZA]; 13[SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE]; 14[VARIAZIONI CONTRATTUALI]; 16[PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA].

----- >>> FIRMA DEL CONTRAENTE .....

IL SOTTOSCRITTO ASSICURATO DICHIARA, PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'PERSONALE [A NORMA DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 1892 "DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE" E 1893 "DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE"]:

1 - DI NON SOFFRIRE E NON AVER MAI SOFFERTO: A] DI DOLORI ALLE ARTICOLAZIONI, ALLA SCHIENA; B] DI FORME ALLERGICHE, D'ASMA; C] DI MALATTIE DELLA PELLE, DI IPERTENSIONE, DI MALATTIE AL CUORE, DI DIABETE, DI DISTURBI RESPIRATORI, DI CANCRO O ALTRA FORMA DI TUMORE, DI DISTURBI GASTROINTESTINALIE/O RENALI, DI INCONTINENZA, DI DEPRESSIONE E/O DI DISTURBI MENTALI;

2 - DI NON ESSERE MAI STATO RICOVERATO IN CASE DI CURA, SANATORI, OSPEDALI PER INTERVENTI DIVERSI DA: APPENDICECTOMIA, ADENOTONSILLECTOMIA, ERNIA INGUINALE, PARTO; 3 - DI NON ESSERSI MAI SOTTOPOSTO A TEST HIV E/O TEST SULL'EPATITE B E C, OPPURE DI ESSERSI SOTTOPOSTO, MA CON RISULTATI NEGATIVI; 4 - DI NON LAVORARE A CONTATTO O NELLE VICINANZE DI ESPLOSIVI, E CHE L'ATTIVITA'LAVORATIVA NON PREVEDE IL PORTO D'ARMI; 5 - DI NON ESSERE INVALIDO, NE' ESSERLO STATO IN PASSATO, NE'DI AVERE IN CORSO UNA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' DI QUALSIASI GRADO, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI ENTE, O COMPAGNIA ASSICURATIVA;

6 - DI ESSERE A CONOSCENZA CHE MALATTIE GIA' DIAGNOSTICATE, E CONSEGUENZE DI INFORTUNI GIA'VERIFICATISI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DI QUESTA DICHIARAZIONE NON SARANNO COPERTI DALLA PRESENTE ASSICURAZIONE; 7 - DI ESSERE A CONOSCENZA CHE SONO COPERTI UNICAMENTE I SINISTRI AVVENUTI IN ITALIA, SAN MARINO, VATICANO.

----- >>> FIRMA DELL'ASSICURATO .....

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

Luogo e data:

L'Intermediario



attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni e la preventiva identificazione da parte sua dei firmatari

Modulo di proposta ISI FRIEND FUTURE

aggiornato alla data del 02.04.2012  
 pagina 3 di 3

